

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4704 del 14/10/2019
Oggetto	D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04. Fortore Energia S.p.A. con sede legale in Località Perazzo S.S. 17 km 327, Comune di Lucera (FG). Voltura dell'Autorizzazione Unica n. 934 del 20.12.2006, prot. prov. n. 94587/06, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Azienda Agricola Santamaria S.r.l., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico" di potenzialità pari a 299,52 kWp, situato in Comune di Sogliano al Rubicone, località Ca' di Paoluzzo - Bivio Montegelli.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4847 del 14/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04. **Fortore Energia S.p.A.** con sede legale in Località Perazzo S.S. 17 km 327, Comune di Lucera (FG). **Voltura dell'Autorizzazione Unica n. 934 del 20.12.2006, prot. prov. n. 94587/06**, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Azienda Agricola Santamaria S.r.l., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico" di potenzialità pari a 299,52 kWp, situato in **Comune di Sogliano al Rubicone**, località Ca' di Paoluzzo – Bivio Montegelli.

LA DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)”*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *“Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’ installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’ utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011, *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011.”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 24 ottobre 2011 n. 1514 *“Accordo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla D.G.R. n. 1045/2010: Approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite”*.
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 *“Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 05 giugno 2019 n. 926 *“Approvazione della deliberazione del direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 -Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae-”*;

Richiamati:

- il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l’esercizio delle funzioni in

materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Considerato che con Autorizzazione Unica n. 934 del 20.12.2006, prot. prov. n. 94587/06, la Provincia di Forlì-Cesena autorizzò la **Società Agricola Santamaria S.r.l.**, con sede legale in via del Rio n. 400, Frazione San Vittore - 47522 Cesena (FC), C.F. e P.IVA: 01603010404, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "fotovoltaico" di potenzialità pari a kWp 299,52, situato in **Comune Sogliano al Rubicone**, località Ca' di Paoluzzo – Bivio Montegelli;

Premesso che:

- con nota del 27.08.2018, acquisita al PGFC/2018/13464 del 27.08.2018, la ditta **Fortore Energia S.p.A.**, con sede legale al km 327 della S.S. 17 in località Perazzo – 71036 Lucera (FG), C.F. e P.IVA: 03151540717 (in qualità di subentrante) e la **Società Agricola Santamaria S.r.l.** (in qualità di cedente dell'autorizzazione come sopra identificata) presentarono congiuntamente **istanza di voltura** relativamente all'impianto di cui in oggetto;
- questa Agenzia, con nota del 04.09.2018, PGFC/2018/13897, comunicò alle ditte richiedenti l'improcedibilità dell'istanza di voltura presentata per carenza della documentazione minima necessaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 2 della L. n. 241/1990, chiarendo che non erano stati allegati all'istanza:
 - la documentazione atta a comprovare il passaggio del diritto di proprietà dell'impianto dalla Società Agricola Santamaria S.r.l. alla Società Fortore Energia S.p.A.;
 - il computo metrico relativo alla stima dei costi di dismissione dell'impianto;
 - una dichiarazione di impegno, da parte del subentrante, alla corresponsione di idonea garanzia finanziaria da prestare in favore dell'ente proposto ai fini della dismissione dell'impianto;

Vista la nota pervenuta tramite PEC in data 02.09.2019 e acquisita al PG/2019/134805 del medesimo giorno, con cui la ditta **Fortore Energia S.p.A.** (in qualità di subentrante), congiuntamente con la **Società Agricola Santamaria S.r.l.** (in qualità di cedente), ha presentato una **nuova istanza di voltura** dell'Autorizzazione Unica n. 934 del 20.12.2006, prot. prov. n. 94587/06 relativa all'impianto di cui in oggetto;

Tenuto conto che, con nota del 05.09.2019, PG/2019/137329, questa Agenzia ha dato atto della completezza formale della documentazione acquisita ed ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, con decorrenza dal **02.09.2018**, data di ricevimento dell'istanza;

Considerato che con la medesima nota di cui al capoverso precedente questa Agenzia ha richiesto al Comune di Sogliano di esprimere il proprio parere di competenza relativamente all'istanza di voltura ricevuta;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della voltura di cui in oggetto, espresso dal Comune di Sogliano con nota acquisita al PG/2019/143151 del 17.09.2019, il cui contenuto viene di seguito integralmente riportato:

"Con la presente, in riferimento a quanto in oggetto indicato, si esprime parere favorevole in considerazione della natura dell'istanza rivolta esclusivamente a volturare l'Autorizzazione Unica provinciale rilasciata";

Precisato che la ditta ha provveduto ad effettuare il pagamento degli oneri istruttori, ammontanti a 26,00 Euro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del tariffario delle prestazioni di Arpae, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 dell' 11 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019;

Considerato che:

- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società **Fortore Energia S.p.A.**, inoltrata in data 05.09.2019, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0046056_20190905;
- l'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, stabilisce che *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;
- con nota del 20.09.2019, PG/2019/145243, in previsione di una eventuale mancata ricezione della comunicazione antimafia, questa Agenzia ha richiesto alla ditta istante di fornire le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto) e contestualmente ha sospeso i tempi del procedimento in attesa del rilascio della comunicazione liberatoria o della decorrenza dei 30 giorni dalla richiesta della stessa;
- la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con nota pervenuta a questa Agenzia in data 01.10.2019 e acquisita al PG/2019/151304 del medesimo giorno;
- in data 05.10.2019 sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta della comunicazione liberatoria e hanno quindi ripreso a decorrere i tempi del procedimento;
- ad oggi non è pervenuto alcun riscontro relativamente alla richiesta di comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Ritenuta accoglibile, alla luce di quanto sopra riportato, la richiesta della ditta e ritenuto di poter procedere pertanto alla volturazione della succitata Autorizzazione Unica n. 934 del 20.12.2006, prot. prov. n. 94587/06, in favore della società **Fortore Energia S.p.A.**;

Vista la delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, che definisce le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Precisato che ai sensi della delibera sopra citata, entro 60 giorni dal rilascio della presente voltura, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria (di importo pari a Euro 84.223,85, corrispondenti al costo di dismissione dell'impianto determinato nell'elaborato *"Computo di dismissione impianto"* allegato all'istanza di voltura) da versare ad Arpae mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i

procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr. Carla Nizzoli, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

- di **volturare** a favore della società **Fortore Energia S.p.A.**, con sede legale al km 327 della S.S. 17 in località Perazzo – 71036 Lucera (FG), C.F. e P.IVA: 03151540717, legalmente rappresentata dal Sig. Salandra Antonio nato il 14.11.1959 a Biccari (FG), l'autorizzazione unica n. 934 del 20.12.2006, prot. prov. n. 94587/06, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 alla Società Agricola Santamaria S.r.l., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **fotovoltaico**, di potenzialità pari a kWp 299,52, situato in **Comune di Sogliano al Rubicone**, località Ca' di Paoluzzo – Bivio Montegelli;
- di approvare l'elaborato di seguito descritto, che viene conservato in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae:
 - Elaborato n. 01 "*Computo di dismissione Impianto*" datato marzo 2019, a firma del legale rappresentante dell'impresa;
- **di prescrivere che** ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, **entro 60 giorni dal rilascio della presente voltura**, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria (di importo pari a Euro 84.223,85 , corrispondenti al costo di dismissione dell'impianto e pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, determinato nell'elaborato "*Computo di dismissione impianto*" allegato all'istanza di voltura) da versare ad Arpae mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
- **di precisare** che, relativamente alla garanzia finanziaria da prestare:
 - il mancato rispetto della prescrizione riportata al punto precedente comporta, previa diffida, la revoca del presente atto di voltura;
 - l'efficacia del presente atto di voltura sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, la ditta Fortore Energia S.p.A. non risulterà autorizzata ad esercire l'impianto di cui in oggetto;
 - la garanzia di cui al punto precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del

Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;

- la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - le dichiarazioni di cui ai due punti precedenti dovranno essere allegare all'originale dell'appendice;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
 - i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
 - il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
 - lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- **di precisare** inoltre che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica n. 934 del 20.12.2006, prot. prov. n. 94587/06, non espressamente modificate con il presente atto;
 - il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
 - **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
 - **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta, Dr. Carla Nizzoli, non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

- **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
- **di inviare** copia del presente provvedimento alla società Fortore Energia S.p.A., alla Società Agricola Santamaria S.r.l., alla Sezione Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, al GSE S.p.A., alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena

(Dr. Carla Nizzoli)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.